

STATUTO DELLA FONDAZIONE ISTITUTO SAN GIORGIO PER I FIGLI DELLA GENTE DI MARE - ETS

Premessa

L'Istituto San Giorgio per i Figli della Gente di Mare - decreto Presidente della Repubblica 7/02/1972 è erede della Casa Orfani Gente di Mare R.D. 6/10/1939, 1941.

Questa, a sua volta, nasce dalla fusione della Casa Orfani Marina Mercantile istituita per iniziativa del Consorzio Autonomo del Porto di Genova ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto 17 ottobre 1930, n. 1393 e dell'Asilo per gli Orfani della Gente di Mare, istituito ad iniziativa del Comune di Genova ed eretto in Ente morale con Regio decreto 18 ottobre 1894, n. 418.

In data 4 ottobre 2002 con decreto n. 1080 della Giunta Regionale all'Istituto San Giorgio per i Figli della Gente di Mare è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche.

La Fondazione, così riconosciuta, è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Nel seguito del presente statuto la Fondazione di diritto privato Istituto San Giorgio per i Figli della Gente di Mare viene indicata come Fondazione.

ART. 1 - NOME

È costituita la Fondazione Istituto San Giorgio per i Figli della Gente di Mare.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, lo Statuto della Fondazione è modificato nel presente, unitamente alla variazione della denominazione in "Fondazione Istituto San Giorgio per i Figli della Gente di Mare ETS".

L'indicazione ETS costituisce peculiare segno distintivo, e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Genova, Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che, con la sua opera, concorre a facilitare il compito dell'Amministrazione.

Il trasferimento dell'indirizzo all'interno del territorio comunale è deliberato a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire sedi secondarie operative e/o amministrative.

ART. 3 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4 - FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro, avendo come particolare riferimento della propria attività il sostegno e l'aiuto alla gente di mare (art.115 codice della navigazione).

ART. 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa preferibilmente ad indirizzo professionale marittimo;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- d. Per lo svolgimento delle attività suddette la Fondazione potrà;
- e. istituire borse di studio, concorsi, premi, secondo i regolamenti ed i bandi che verranno di volta in volta redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- f. promuovere, curare, finanziare studi, ricerche, seminari e pubblicazioni, provvedendo anche direttamente alla edizione e distribuzione delle stesse, nonché potrà promuovere corsi di formazione;
- g. raccogliere e conservare archivi, fondi librari e documentali, indagini statistiche, regolamentandone anche l'accesso e la consultazione;
- h. organizzare conferenze, manifestazioni o spettacoli di beneficenza, e quant'altro possa apparire utile od opportuno al conseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate, con apposito atto deliberativo, dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

ART. 7 - FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa; i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

ART. 8 - FONDO NON VINCOLATO

È facoltà dei membri effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di una eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.

ART. 9 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata in alcun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 10 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione
- b. il Comitato Esecutivo

c. l'Organo di Controllo

d. l'Organo di Revisione

Tutte le cariche durano quattro anni e i loro componenti possono essere rinnovati.

ART. 11 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero 7 Consiglieri così individuati:

- il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed è membro di diritto
- il Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova è membro di diritto con facoltà di delega a un proprio rappresentante
- un membro è nominato dalle Associazioni Armatoriali in accordo tra le stesse
- un membro è nominato dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori del mare maggiormente rappresentative a livello nazionale in accordo tra le stesse
- un membro è nominato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
- due membri sono nominati dal Comune di Genova

La carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 Codice civile.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Presidente Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

ART. 12 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente di norma almeno una volta al bimestre ovvero su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei consiglieri.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione attraverso posta elettronica o mezzi digitali che possano comprovare l'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

In caso di comprovata urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione attraverso mezzi adeguati a comunicare l'ordine del giorno.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni - ad eccezione di quelle indicate all'art. 13 lett. o e all'art. 22 - si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente, purché siano in carica più di due consiglieri.

Per modificare lo Statuto o decidere l'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione - ad eccezione di quelli di diritto - decadono dalla carica qualora non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

I verbali delle riunioni fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro.

Il Consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. Il Segretario verbalizzante non ha diritto né di parola né di voto.

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a. stabilire le linee generali della Fondazione e i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività, approvandone le direttive generali, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b. approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- c. redigere e approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, nonché la valutazione di impatto sociale;
- d. deliberare l'eventuale corresponsione di presenza ai componenti degli organi sociali;
- e. chiedere prestiti, mutui e affidamenti bancari;
- f. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- g. aderire e/o costituire reti, consorzi, società, enti associativi e/o organismi ritenuti utili per il perseguimento delle finalità della Fondazione;
- h. vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- i. conferire procure generali o "*ad negotia*", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- j. deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto;

- k. costituire qualsiasi organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone le mansioni ed eventuali compensi;
- l. nominare l'Organo di Controllo;
- m. nominare il Collegio dei Revisori;
- n. predisporre, ove ritenuto opportuno, il regolamento interno della Fondazione ovvero ogni altro regolamento ritenuto utile per il funzionamento della Fondazione;
- o. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- p. determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione dei proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- q. nominare il Comitato Esecutivo e il suo Presidente ed eventuali comitati ritenuti utili al funzionamento della Fondazione quali ad esempio i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale e ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- r. nominare il Tesoriere e il Segretario;
- s. svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

ART.14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi e in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e procede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) è custode del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- f) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti propri del datore di lavoro;
- g) gestisce l'ordinaria amministrazione della fondazione sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta,
- h) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
- i) cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

Con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione i poteri elencati al primo comma possono essere delegati, in tutto o in parte, ad un singolo componente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente se nominato.

4. Qualora venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e nel frattempo, il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.

ART.15 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è designato dal Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, ed è composto da un numero di Consiglieri deciso dal Consiglio stesso.

Il coordinamento dei lavori del Comitato Esecutivo è affidato al Consigliere Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli stessi Consiglieri che ne fanno parte.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere Esecutivo ed è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo videoconferenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato ha il compito di dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione che può comunque delegare al Comitato Esecutivo, nelle forme e nei modi indicati dalla legge e con obbligo di verifica delle attività attuate, in coerenza con le deleghe conferite, sue specifiche attribuzioni e/o poteri che non siano di carattere strategico.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Consigliere Esecutivo ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno, o comunque su richiesta di due suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo relaziona in forma scritta e con cadenza periodica al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività attuate e ai risultati conseguiti.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione, salva diversa indicazione. Il Comitato Esecutivo può tuttavia essere sciolto anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera che ne indichi le motivazioni.

ART. 16 - SEGRETARIO

Segretario può essere nominato un membro del Consiglio di Amministrazione oppure un esterno.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario, inoltre

- cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo;
- coordina ed esegue l'attività amministrativa della Fondazione, attuando le direttive impartite dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- organizza e convoca, su disposizioni del Presidente, le riunioni del Consiglio d'Amministrazione redigendo e controfirmando i relativi verbali;
- cura, su disposizione del Presidente, l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione;
- provvede alla corrispondenza.

Al segretario può essere rilasciata delega per la gestione, per i pagamenti e per le riscossioni.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso assegnato al Segretario, separato da quello relativo ad altre eventuali funzioni svolte.

Nel caso in cui il Segretario sia un soggetto estraneo alla Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione ne determina il compenso all'atto della nomina.

ART.17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile. Egli deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, Codice Civile. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, il soggetto dovrà essere nominato tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTE 18 - Organo di Revisione legale dei conti

Qualora nominato, è formato da un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito Registro, salvo la funzione sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei membri;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

ART. 20 - ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole del sindaco/revisore, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART. 21 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a favore di Enti del Terzo Settore, con le modalità previste dalla Legge.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

La Fondazione è retta secondo il presente Statuto dalla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e decorso il termine indicato nell'art.104, 2° comma, D.Lgs 117/2017.

All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto permangono le cariche sociali già esistenti a quel momento e fino alla loro naturale decadenza se antecedente alla data prevista dalla Disposizione Transitoria.

ART. 24 - NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 2017.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Al fine di allineare le date di scadenza dei rispettivi mandati, i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto - fatta eccezione per il Presidente che sarà nominato dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ai sensi dell'art. 11 - resteranno in carica sino alla data del 30 aprile 2023.

Firmato:

PAOLO EMILIO SIGNORINI

ANDREA FUSARO NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO, *Notaio* in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico.
Genova, quindici luglio duemilaventuno